



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115
Cell. 329-0692863
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Roma, 29 Dicembre 2015

Prot. n. 312/15

Al Ministro dell'Interno
On.le Angelino Alfano

Al Sottosegretario di Stato per l'Interno
On.le Gianpiero Bocci

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Prefetto Francesco Antonio Musolino

Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco
Dott. Ing. Gioacchino Giomi

Al Capo Ufficio II – Affari Legislativi e Parlamentari
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, S.P. e D.C.
Dott.ssa Roberta Lulli

Al Capo Ufficio III - Relazioni Sindacali
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, S.P. e D.C.
Dott. Darco Pellos

Oggetto: Bozza di modifica D.Lgs. 217/05 – Personale ex funzionario R.T.A. attualmente inquadrato nei ruoli I.A.E./S.D.A.C.E – ruolo direttivo speciale ad esaurimento.

La presente in riferimento alle bozze di modifica del D.Lgs. 217/05 (delega legge Madia) fatte pervenire dal Dipartimento e a quanto appreso durante le due riunioni preliminari e alla problematica del personale S.D.A.C.E. ed I.A.E. (ex CTA ed ATA assunti mediante concorso pubblico) già demansionati e dequalificati con l'emanazione dell'attuale D.Lgs. 217/05.

Nella [prima bozza](#) presentata, dopo l'art. 148 era previsto l'articolo relativo alla **"Istituzione del ruolo speciale ad esaurimento dei direttivi operativi speciali"**, previsione che, seppur con qualche imprecisione e dimenticanza, avrebbe restituito giustizia a tale personale dei torti subiti in passato.

Nella [seconda bozza](#) invece vi è stato un dietro-front inspiegabile che pare riportare tale personale ancora più indietro rispetto alla posizione attuale, peraltro con una descrizione non affatto chiara.

Nel merito delle modifiche al D.Lgs 217/05, relativamente alla questione del personale ex funzionario R.T.A. attualmente inquadrato nei ruoli I.A.E./S.D.A.C.E (assunti tramite concorso pubblico e provenienti dai vecchi profili A.T.A. e C.T.A.) e della richiesta del ruolo direttivo speciale ad esaurimento, il CONAPO rimarca quanto detto nella prima riunione ovvero che queste modifiche legislative devono essere redatte tenendo in debito conto le condizioni giuridiche del personale al momento dell'ingresso in ruolo (tipo di concorso, mansione rivestita, declaratorie professionali, concorsi interni, ecc.) e non l'attuale inquadramento che ha ignorato e mortificato quanto sopra svilendo intere categorie di lavoratori.

Nel dettaglio si specifica che il personale S.D.A.C.E. ed I.A.E. è entrato tramite concorso pubblico per titoli espressamente per rivestire il ruolo di funzionario tecnico della ex carriera di concetto che ha esercitato per molti anni prima di essere dequalificato e demansionato (solo sulla carta) dal D.Lgs. 217/05 quando erano vigenti gli inquadramenti professionali stabiliti dalla Legge 850/73 e D.P.R. 335/90 in totale similitudine di impiego e funzioni dei colleghi laureati ai quali, sempre ai sensi delle norme vigenti era riconosciuta la dirigenza in via esclusiva per il possesso di laurea magistrale e accesso dall'esterno.

Le funzioni di tale personale sono rimaste sempre le stesse con la coesistenza in un unico bacino di inquadramento fatti salvi i due percorsi di progressione in carriera, che hanno portato sia i funzionari diplomati che laureati ad occupare le stesse fasce economiche (ex area C alla quale appartengono tutti i funzionari dello Stato).

Pertanto la seconda bozza presentata dal Dipartimento, che riporta gli S.D.A.C.E. nell'attuale figura apicale dei ruoli operativi (in pratica come adesso ma con il nome cambiato da Sostituti Direttori a Direttori, in poche parole una presa in giro), non è accettabile, considerato che come detto questo personale apparteneva alla ex area C e già percepisce una retribuzione più elevata delle qualifiche dei Direttori laureati.

In più da quanto si apprende dalle bozze, sono state ritoccate le declaratorie del profilo che riportano le competenze ai regimi giuridici ante D.Lgs. 217/05 ovvero di totale similitudine con quello del personale laureato quindi come si può pensare di mantenere due categorie di lavoratori con competenze simili e stipendi uguali in due comparti diversi ?

Questo è un comportamento inaccettabile perché da una parte si tenta di non riconoscere il ruolo direttivo speciale ad esaurimento e dall'altra, modificando le declaratorie del profilo professionale, si ampliano le competenze di tale personale recuperandolo (anche) formalmente nelle funzioni ante D.Lgs. 217/05.

E' noto a tutti che con l'entrata in vigore del D.Lgs. 217/05 si è perpetrato un reale demansionamento e una dequalificazione formale del personale funzionario diplomato della ex carriera di concetto salvo però lasciare tutto immutato nell'organizzazione del C.N.VV.F. sull'intero territorio nazionale lasciando compiere all'intera categoria gli stessi compiti e doveri lavorativi (in maniera ora illecita ed abusiva stante la norma in essere) che già espletavano prima dell'emanazione del D.Lgs. 217/05. Questo è accaduto perché la dirigenza si è resa subito conto che non riusciva a supplire la perdita di circa 500 unità nel giro di un giorno ed è storia ormai accertata che il personale di cui sopra è stato chiamato a fare le stesse cose che faceva prima senza la copertura giuridica del profilo professionale né il riconoscimento della dignità lavorativa.

Pertanto è ora di dare alla categoria il giusto inquadramento consono alla professionalità mostrata negli anni che rispecchia i criteri di assunzione con l'inserimento a pieno in un ruolo direttivo speciale ad esaurimento (parallelo al ruolo direttivo ordinario ma senza possibilità di accesso alla dirigenza anche per coloro che transiteranno nel ruolo in possesso di laurea magistrale).

In sostanza si ripristinano i criteri vigenti prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 217/05 che in ogni caso pur nella similitudine di funzioni e responsabilità lavorative non consentivano (giustamente) al personale funzionario diplomato di accedere alla dirigenza.

Di seguito si riporta l' articolo e le modifiche proposte dal CONAPO (modifiche in grassetto - il testo da cassare è stato barrato), in merito alla bozza consegnata alle OO.SS. in data 12.11.2015:

Art.

Istituzione del ruolo speciale ad esaurimento dei direttivi.

1. E' istituito il ruolo speciale ad esaurimento del personale, **che espleta funzioni tecnico-operative**, attualmente inquadrato nelle qualifiche di **Ispettore antincendi esperto**, Sostituto direttore antincendi, di sostituto direttore antincendi capo e di sostituto direttore antincendi capo, denominato "esperto", in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto senza aver riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria, ed assunto mediante concorso esterno.

2. Il personale di cui al comma 1 è inquadrato come segue:

a) **il personale con la qualifica di ispettore antincendi esperto (ex A.T.A.) è inquadrato nell'istituita qualifica di direttore – ruolo speciale**

b) **il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi e di sostituto direttore antincendi capo è inquadrato nell'istituita qualifica di direttore – ruolo speciale, precedendo in ruolo il personale di cui al comma 1.**

c) **il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi capo, denominati "esperto", è inquadrato nell'istituita qualifica di direttore vice dirigente – ruolo speciale**

3. Il personale direttivo operativo speciale esercita, anche in relazione alla specifica qualificazione professionale, le funzioni inerenti ai compiti istituzionali del Corpo implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità e quelle allo stesso attribuite dalle disposizioni vigenti, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta. Ai funzionari direttivi speciali sono attribuite le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza **e di agenti di pubblica sicurezza**. Il personale del ruolo dei direttivi speciali esercitano le funzioni di cui sopra, partecipando all'attività dei dirigenti **e svolgendo su delega dello stesso il servizio di guardia**; svolgono funzioni di direzione di uffici non riservati ai dirigenti e di distretti, nonché funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo di più unità organiche nell'ufficio dirigenziale cui sono assegnati, con piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti e diretta responsabilità degli atti, anche a rilevanza esterna, delegati dal dirigente; partecipano alle attività di soccorso tecnico urgente e, ove necessario, ne assumono la direzione; nell'attività di soccorso e di difesa civile propongono piani di intervento ed effettuano con piena autonomia gli interventi nell'area di competenza anche con compiti di protezione civile; in caso di emergenze di protezione civile, può essere affidata loro la responsabilità di gruppi operativi di tipo articolato e complesso; possono essere delegati al rilascio del certificato di prevenzione incendi, in relazione al grado di complessità e alla specifica competenza tecnica; svolgono attività di studio e di ricerca o anche attività ispettive o di valutazione e specialistiche di particolare rilevanza nel settore di propria competenza; predispongono piani e studi di fattibilità, verificandone l'attuazione dei risultati e dei costi; svolgono, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

5. Ai fini della sovraordinazione si applicano le disposizioni inerenti i direttivi

6. Al personale inquadrato ai sensi del presente articolo si applicano gli istituti giuridici ed economici, **ed il procedimento negoziale**, previsti per il personale del ruolo dei direttivi, anche ai fini della progressione in carriera nell'ambito del presente ruolo **senza possibilità di accesso alla dirigenza anche per coloro in possesso di laurea o laurea magistrale**.

7. **Il personale di cui al presente articolo è inquadrato nell'ambito del Titolo II – Capo I del Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.**

E' il caso di ricordare che l'ordinamento del personale deve essere fatto fuori da ogni logica di appartenenza, lobby o partigianeria perché oltre che della dignità del personale trova pregiudizio anche l'organizzazione del Corpo che va in sofferenza. Se il Dipartimento intende continuare a disconoscere l'inserimento degli I.A.E. e S.D.A.C.E. (assunti tramite concorso pubblico e provenienti dalle previgenti qualifiche di A.T.A. e C.T.A.) all'interno del ruolo direttivo speciale ovvero se si vuole sacramentare il distacco dal ruolo di funzionari, allora che avvenga su tutto, non

solo dal punto di vista giuridico-contrattuale ma soprattutto di mansioni svolte di fatto dal personale funzionario (ossia non più firma di atti a rilevanza esterna, non più funzionario di guardia, non più Commissioni di pubblico spettacolo, materie esplodenti, stabili pericolanti ecc.) distinguendo nettamente ciò che debbono fare gli ex funzionari diplomati e ciò che devono svolgere i funzionari attuali (direttivi) senza promiscuità, altrimenti come avviene attualmente verranno sempre utilizzati per i servizi "scomodi" (ed il ruolo di "direttore speciale" va in tale direzione) senza nessun riconoscimento giuridico e/o lavorativo della mansione svolta.

Dei veri "servi dello Stato"!

E' sotto gli occhi di tutti il lavoro quotidiano che questo personale porta avanti nei Comandi e nelle Direzioni Regionali oltre tutto quello che hanno fatto nelle varie calamità. Se il Dipartimento pensa di poterne fare a meno lo faccia, ma allora che lo faccia con coerenza di mansioni e per bene. Poi si vedrà come potrà andare avanti la macchina del soccorso e della prevenzione incendi, a meno che anche questo non sia un aspetto di progressiva demolizione delle capacità del C.N.VV.F. che si sta portando avanti con il varo di norme ad hoc.

In ogni caso il CONAPO non starà a guardare e annuncia fin da ora che se non si procederà a rivisitare le bozze nella direzione indicata darà avvio a forme di protesta con il supporto della categoria interessata.

Simili e condivisibili considerazioni riguardano anche i **ruoli direttivi speciali per le altre categorie di personale del C.N.VV.F.**, in special modo per color che nel previgente ordinamento sono risultati vincitori del concorso a 272 posti nel profilo professionale di Direttore Amministrativo del C.N.VV.F., bandito con D.M. n°2842/500/272 del 20.08.2003 e portato a conclusione con l'approvazione della relativa graduatoria di cui al decreto n° 3028/12101/a/272, ma poi di fatto mai riconosciuto con il nuovo inquadramento conseguente al D.Lgs. 217/05.

Anche questo è un segno grave ed evidente che dell'organizzazione del Corpo non importa niente a nessuno e che quello che viene fatto è un mero aggiustamento formale a favore di una categoria o l'altra a seconda della convenienza del momento.

Una cosa inaccettabile perché chi sta lavorando sulle bozze deve invece avere chiaro in mente cosa fare a tutela del personale e dell'organizzazione del C.N.VV.F. perché i lavori fatti male oltre a creare problemi tra il personale rallentano ed ostacolano la macchina organizzativa del Corpo.

Si allegano i pareri delle 1^a commissioni di Camera e Senato ai quali si chiede di attenersi.

Si fa riserva di produrre osservazioni anche per le altre categorie / qualifiche di appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che risultano penalizzate rispetto agli altri Corpi dello Stato.

Distinti saluti.



Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
I.A. Antonio Brizzi

Allegati:

- 1) Parere 1^a Commissione Camera dei Deputati datato 15.09.2005**
- 2) Parere 1^a Commissione Senato della Repubblica datato 21.09.2005**

ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo concernente l'ordinamento del personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (atto n. 526).****PARERE APPROVATO**

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del Regolamento, lo schema di decreto legislativo concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (atto n. 526);

considerato che l'articolo 1 della legge 30 settembre 2004, n. 252 ha disposto che, in deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante il testo unico delle « Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche », il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il personale volontario di leva, sia disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali;

considerato inoltre che l'articolo 2 della stessa legge 30 settembre 2004, n. 252 ha, a tale scopo, delegato il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, e quindi entro il 27 ottobre 2005, uno o più decreti legislativi per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale di cui all'articolo 1 e del relativo trattamento economico;

preso atto che in data 3 giugno 2005 si è conclusa la procedura per l'acquisizione del parere delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al comma 2 del già richiamato articolo 2

della legge 30 settembre 2004, n. 252 e che il Consiglio dei ministri, nella riunione del 15 luglio 2005, ha deliberato di adottare lo schema di decreto legislativo all'esame di questa Commissione;

tenuto conto delle risultanze emerse nel corso dell'audizione informale del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, di rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Comitato funzionari tecnici geometri e periti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, svolte dalla I Commissione nella seduta del 13 settembre 2005;

considerato, in termini generali, che il percorso di valorizzazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il cui rapporto di impiego è stato ricompreso nell'alveo del diritto pubblico, richiede l'impegno ad una effettiva modernizzazione, la quale necessita, oltre alla disponibilità delle risorse economiche già individuate, anche l'adozione di ulteriori interventi di carattere finanziario;

considerato che i funzionari operativi diplomati del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, costituendo oggettivamente un patrimonio di solide competenze e professionalità, meritano, nel quadro del complessivo riordino del personale del Corpo, un'adeguata valorizzazione, che potrebbe eventualmente concretizzarsi nella previsione di un apposito ruolo direttivo speciale ad esaurimento, analogamente a

quanto attualmente previsto per le forze di polizia;

ritenuto inoltre che non risulta pienamente comprensibile la previsione di cui all'articolo 5, comma 2, peraltro non contenuta nella stesura originaria dello schema di decreto legislativo sottoposto al parere delle organizzazioni sindacali, ai sensi della quale si fa riferimento alla riserva di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, relativa ai volontari in ferma prefissata e in ferma breve nelle forze armate, atteso che ne potrebbe conseguire un'incidenza negativa a carico del personale volontario dei vigili del fuoco, che potrebbe indirettamente ripercuotersi sullo sviluppo dello stesso servizio antincendi nel territorio;

considerato altresì che, nell'ambito dello schema di decreto legislativo in esame, non pare essere data effettiva attuazione a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252, in materia di « tempo di lavoro » per le funzioni dirigenziali;

ritenuto infine che le disposizioni recate dallo schema di decreto legislativo in esame appaiono riconducibili alla materia « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », che l'articolo 117, se-

condo comma, lettera g) della Costituzione riserva alla potestà legislativa dello Stato, esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, nell'ambito del complessivo riordino del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, un inquadramento dei funzionari operativi diplomati che sia tale da consentirne l'effettiva valorizzazione, anche sotto il profilo del percorso di carriera, eventualmente mediante l'istituzione di un apposito ruolo direttivo speciale ad esaurimento;

b) valuti altresì il Governo l'opportunità di valutare se sia effettivamente necessaria, all'articolo 5, comma 2, la previsione della riserva di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, anche in considerazione dei possibili effetti negativi che potrebbero derivare a carico del personale volontario dei vigili del fuoco;

c) valuti infine il Governo l'opportunità di prevedere, nell'ambito dell'emanando decreto legislativo, disposizioni volte a dare effettiva attuazione a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252, in materia di « tempo di lavoro » per le funzioni dirigenziali.

COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Legislatura 14^o - 1^a Commissione permanente

Resoconto sommario n. 546 del 21/09/2005

MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE 2005

546^a Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Balocchi e D'Alia.

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del regolamento, il prefetto Mario Ciclosi, direttore centrale per i servizi demografici del Ministero dell'interno, accompagnato dal viceprefetto Giuseppe Castaldo nonché dai signori Salvatore Galatioto e Federico Paolone.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (n. 526)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 30 settembre 2004, n. 252. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 27 luglio.

Il relatore **BOSCETTO** (FI) illustra una proposta di parere favorevole, con osservazioni, pubblicata in allegato al presente resoconto.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere proposto dal relatore.

PARERE DELLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 526

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, preso atto delle valutazioni fornite dalle organizzazioni sindacali e delle altre osservazioni pervenute, rilevata la sostanziale aderenza dello schema alla legge di delegazione e la congruità del medesimo;

considerato che i funzionari operativi diplomati del Corpo potrebbero, meritatamente, essere valorizzati, nel quadro del complessivo riordino, con la previsione di un apposito ruolo direttivo speciale ad esaurimento, esprime un parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, nell'ambito del complessivo riordino, la valorizzazione dei funzionari operativi diplomati, eventualmente attraverso l'istituzione di specifico ruolo direttivo speciale ad esaurimento;

b) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che nell'articolo 41, lettera d) dopo la parola "architettura" vengono aggiunte le parole "o, limitatamente ai concorsi straordinari di cui all'art. 158 lettere a) e b), laurea in Scienze geologiche".

La seduta termina alle ore 16,25.